



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n° 318 CSAT 21 del 23 Febbraio 2023

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### APPELLI

Riunione del giorno 23 Febbraio 2023

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

**Procedimento n. 63/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Avv. Bertuglia Giovanni**

**Componente Avv. Di Proietto Rosario**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

F.C.D. NEW EAGLES 2010 (ME) avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3; ammenda di € 250,00; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Ivan Pidalà e squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Oriti Jacopo e Venuto Salvatore.

Campionato Under 17 Girone "C" Gara: Gescal – New Eagles 2010 del 28.01.2023 – C.U. 284/sgs110 del 31.02.2023.

Con rituale e tempestivo invio di preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la F.C.D. New Eagles 2010, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, impugna le decisioni assunte dal G.S.T., come in epigrafe riportate e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi:

per quanto attiene l'assegnazione della gara perduta per 0–3, con contestuale irrogazione dell'ammenda di € 250,00, si sostiene che non vi era alcun interesse da parte della odierna reclamante a farsi coinvolgere in una rissa poiché al momento della sospensione della gara stava vincendo sul campo. Inoltre, sempre secondo l'assunto difensivo, la sospensione della gara sarebbe avvenuta non già per la rissa in campo, non avendo il D.D.G. messo in atto tutti i suoi poteri al fine di ristabilire l'ordine, ma bensì a seguito dell'invasione di campo da parte dei sostenitori della Gescal che avrebbero fatto temere per l'incolumità non solo degli atleti in campo ma anche per quella dell'arbitro, ragione per cui le va attribuita, in via del tutto esclusiva, la sospensione definitiva della gara avendo quest'ultima la responsabilità di predisporre un adeguato servizio d'ordine;

per quanto attiene la squalifica per sei gare a carico del calciatore Ivan Pidalà si sostiene che questa è del tutto sproporzionata a quanto dallo stesso effettivamente posto in essere.

Infine, in ordine alle squalifiche comminate a carico dei calciatori Oriti e Venuto non vi è prova che abbiano posto in essere un comportamento violento ma solo di avere partecipato alla lite in maniera del tutto generica.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna da parte del difensore della reclamante che ha fatto tempestiva e rituale richiesta di audizione e che nei termini ha fatto pervenire memoria con allegati ulteriori documenti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video, infatti, sul punto giova ricordare che l'art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare.

In altri termini la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi.

In questa prospettiva, l'art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "*nei casi previsti dall'ordinamento federale*".

Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "*di un soggetto diverso dall'autore di una infrazione*" (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA

n.014/CSA/2021-2022)

Tale video, peraltro, non offre quelle garanzie tecniche e documentali previste dalla normativa federale sopra richiamata.

Letto il referto di gara si rileva che al 46' del 2° t. è stato espulso il calciatore n.6 della New Eagles Ivan Pidalà *“per comportamento rissoso”*: *“A seguito dell’espulsione del n.6 della Soc. New Eagles, il quale una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare nel lasciare il terreno di gioco sferrava un pugno ad un avversario; contestualmente i giocatori di entrambe le squadre iniziavano una animata colluttazione che ha comportato un totale scompiglio in campo proseguendo la stessa lite in un primo momento nella zona del campo per destinazione”*.

*“Si è altresì verificato che il pubblico presente sugli spalti (tifosi della società Gescal,) superando le barriere, è intervenuto alla rissa spostandola dal campo per destinazione a dentro il terreno di gioco. Nella lite ho riconosciuto della società New Eagles il n.4 Venuto Salvatore, il n.10 Oriti Jacopo ed il n.8 Giaimo Vincenzo. A quel punto quando ormai non era più possibile riprendere la gara in sicurezza ho fischiato la sospensione della stessa”*.

Quindi, dalla descrizione dei fatti così come refertati dal direttore di gara non vi è dubbio che in campo, indipendentemente dai termini usati, si sia scatenata una rissa che inizialmente ha visto coinvolti solo gli atleti in campo e successivamente anche alcuni sostenitori della Gescal presenti sugli spalti, che, scavalcata la recinzione, sono entrati sul terreno di gioco.

Occorre ricordare che si ha rissa, secondo la costante interpretazione data dalla Corte Suprema, quando tre o più persone si colpiscono reciprocamente indipendentemente dalla circostanza che l'azione sia offensiva o difensiva dovendosene rispondere per il solo fatto di avervi partecipato.

Pertanto, non vi è dubbio che gli incidenti hanno avuto inizio esclusivamente per fatto e colpa del calciatore Ivan Pidalà, tesserato per l'odierna reclamante, che nell'uscire dal terreno di gioco dopo essere stato espulso, colpiva con un pugno un calciatore avversario così determinando l'inizio della rissa, motivo per cui la New Eagles ne deve rispondere avendo tale gesto violento influito sul regolare svolgimento della gara, e per la qualcosa va confermata l'assegnazione della gara perduta per 0 – 3 come correttamente sancito dal giudice di prime cure; così come va confermata la sanzione accessoria dell'ammenda come irrogata a titolo di responsabilità oggettiva per quanto addebitato ai propri tesserati, risultando anch'essa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

A nulla rileva poi che il direttore di gara abbia individuato solo alcuni giocatori e non altri sebbene anch'essi partecipanti alla rissa.

Per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Ivan Pidalà in relazione ai plurimi comportamenti antiregolamentari da questi posti in essere, occorre premettere che il c.d. *“comportamento rissoso”* che ne ha comportato l'espulsione va ricondotto ad una condotta gravemente antisportiva ( art.39 C.G.S.) che prevede una sanzione non inferiore a 2 giornate di squalifica; l'aver sferrato, dopo l'espulsione, un pugno ad un calciatore avversario è, senza dubbio alcuno, una condotta violenta (art.38 C.G.S.) che va sanzionata con una squalifica non inferiore a tre gare.

Inoltre, le suddette sanzioni vanno aggravate ai sensi dell'art. 14 lett. d) C.G.S. per avere agito per motivi abietti e futili per cui la sanzione a carico del sig. Ivan Pidalà appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

Per quanto riguarda infine le squalifiche a carico dei calciatori Oriti Jacopo e Venuto Salvatore sebbene la tesi difensiva non trovi riscontro negli atti ufficiali di gara, pur tuttavia, questa Corte ritiene di dover rideterminare in termini più equi la sanzione a carico dei predetti calciatori poiché dagli atti appare che il comportamento violento in danno degli avversari non sia risultato di particolare gravità, per cui la sanzione ben può essere contenuta nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, determina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Oriti Jacopo e Venuto Salvatore.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto, stante il parziale accoglimento del reclamo, dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento 69/A****Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore****Componente Avv. Bertuglia Giovanni****Componente Avv. Di Proietto Rosario****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. FINCANTIERI (PA) Avverso: a) ammenda di € 1000,00; obbligo di disputare n.4 gare a porte chiuse; c) inibizione fino al 5.3.2023 del sig. Calisti Stefano; d) squalifica fino al 20.02.2023 dell'allenatore sig. Giuseppe Di Fresco; e) squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. D'Alessandro Alex Mario; f) squalifica per dieci gare a carico del calciatore sig. Marino Gioacchino; g) squalifica per otto gare a carico dei calciatori sig.ri Lobianco Vincenzo, Prestigiaco Alfonso, Schiavo Mattia e Vermiglio Salvatore.  
Campionato Under 17 Girone "B" Gara: Sporting Termini – Fincantieri del 28.01.2023 –  
C.U. n. 284/sgs 110 del 31.01.2023.

Con preannuncio di reclamo del 02.02.2023 e successivo invio dei motivi l'A.S.D. Fincantieri, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate e ne chiede in parte la revoca ed in parte una rimodulazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che i fatti così come descritti dal direttore di gara nel referto non corrispondono alla realtà dei fatti soprattutto per quanto attiene alla responsabilità attribuita ai presunti sostenitori della reclamante che non sarebbe dato capire come l'arbitro abbia potuto identificarli come appartenenti alla Fincantieri.

La stessa reclamante inoltre ammette la responsabilità dei sig.ri Marino, Lo Bianco, Prestigiaco, Schiavo e Vermiglio che dichiara di avere sospeso da ogni attività avendo con il loro comportamento antisportivo violato tutti i principi del Fair Play.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame è inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito poiché il preannuncio di reclamo, sebbene inviato a mezzo p.e.c. ufficiale della società, non risulta sottoscritto né a mezzo firma digitale né con segno grafico. (Cfr. Collegio di Garanzia del C.O.N.I. dec. N. 12 del 5.2.2021 e dec. 32 del 11.5.2022)

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 62,00) non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 76/A****Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore****Componente Avv. Bertuglia Giovanni****Componente Avv. Di Proietto Rosario****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

POL. GONZAGA (PA) Avverso squalifica fino al 31.01.2024 a carico del calciatore sig. Pietro Maria Giunchiglia.

Campionato Under 17 Reg.le Girone "A" Gara: Città di Carini – Pol. Gonzaga del 28.01.2023 –  
C.U. n.284/sgs100 del 31.01.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Pol. Gonzaga, in persona del suo rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto riferito in referto dal direttore di gara non corrisponde alla realtà dei fatti. Infatti, secondo l'assunto difensivo, il Giunchiglia sarebbe stato colpito da un giocatore avversario senza che quest'ultimo avesse mai ricevuto alcun fallo da parte del primo.

Poi per quanto riguarda l'asserita aggressione al D.D.G. la reclamante ammette che il Giunchiglia abbia sì protestato "vibratamente" nei confronti dell'arbitro poiché riteneva ingiusta l'espulsione comminatagli e probabilmente nell'occorso vi sarà stato un contatto fisico avente il solo scopo di attrarre l'attenzione dell'ufficiale di gara.

Inoltre il Giunchiglia, una volta avuto notificato il provvedimento, si allontanava dal terreno di gioco senza altro profferire.

Infine, la reclamante rileva che il D.D.G. non ha allegato alcun certificato medico attestante l'asserito

dolore che egli avrebbe patito a causa dell'azione del Giunchiglia.

A conferma delle proprie asserzioni chiede che la Corte prenda visione del video che ha ripreso la gara.

Quanto sopra è stato ribadito nel corso dell'udienza tenuta in data 14.02.2023 da parte del rappresentante della società avendone fatta tempestiva e rituale richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, a seguito della discussione ha disposto la convocazione dell'arbitro per l'udienza del 21.2.2023, poi posticipata all'udienza odierna.

Sentito l'arbitro, questi ha confermato di avere ricevuto una manata sul petto che ha determinato un leggero dolore. A questo punto ha sospeso la gara e, diretti negli spogliatoi, si sciacquava e constatava che il colpo ricevuto non aveva lasciato alcun segno, nemmeno di rossore.

L'arbitro, inoltre, ha affermato che il colpo ricevuto non era tendente a procurargli delle lesioni ma piuttosto era un gesto di minaccia.

Infine ha riferito che il calciatore in questione non ha proseguito nel suo comportamento protestatario anche grazie ai compagni di squadra che lo hanno allontanato.

Dopo tale episodio il direttore di gara ha confermato di non avere più avuto alcun contatto con il già menzionato calciatore.

All'udienza odierna, benché regolarmente convocata, la parte reclamante non è comparsa ma ha depositato memoria difensiva.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la produzione del breve video, infatti, sul punto giova ricordare che l'art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare.

In altri termini la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi.

In questa prospettiva, l'art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "nei casi previsti dall'ordinamento federale".

Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "di un soggetto diverso dall'autore di una infrazione" (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022) infatti tale produzione non tende a provare l'estraneità del calciatore a quanto contestatogli ma bensì ad una diversa dinamica dei fatti a lui attribuiti.

Tale video peraltro non offre quelle garanzie previste dalla normativa federale sopra richiamata.

Ciò posto si ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento infatti dalle precisazioni rese dal direttore di gara il gesto del Giunchiglia non è da considerarsi condotta violenta così come codificata al comma 1 dell'art. 35 C.G.S. ma bensì va inquadrata in una condotta gravemente irrispettosa che comporta un contatto fisico con l'ufficiale di gara così come codificata alla lett. b) del comma 1 dell'art. 36 C.G.S.

Pertanto la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure va rideterminata come da dispositivo tenendosi conto, ai fini della sua quantificazione, non solo del comportamento assunto nei confronti dell'arbitro ma anche del comportamento violento del Giunchiglia nei confronti di un avversario e della sua funzione di capitano.

L'accoglimento del reclamo determina la revoca delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35 comma 7 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo, previa riqualificazione giuridica del comportamento posto in essere dal sig. Giunchiglia Pietro Maria, ridetermina a tutto il 30 aprile 2023 la squalifica a suo carico.

Per l'effetto revoca le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 35 C.G.S.

Dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 77/A****Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore****Componente Avv. Bertuglia Giovanni****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.P.D. RIESI 2002 (CL) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Salvatore D'Antona. Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "B" Gara: Real Suttano – Riesi 2002 del 29.01.2023 – C.U. n. 283 del 31.01.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.P.D. Riesi 2002, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. e ne chiede una rideterminazione sostenendo, in buona sintesi, che a seguito dell'espulsione di un proprio tesserato e contemporanea concessione di un calcio di rigore diversi calciatori, tra cui il Salvatore D'Antona, rimostravano nei confronti dell'arbitro e nell'occorso il D'Antona lo urtava del tutto involontariamente.

A seguito della notifica dell'espulsione il già menzionato calciatore lasciava il terreno di gioco senza ulteriori recriminazioni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S., fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso della gara rileva che al 19' del 2° t. dapprima è stato espulso il n.2 del Real Riesi per avere commesso un fallo così impedendo la realizzazione di una rete e quasi in contemporanea il n.5 D'Antona Salvatore per avere assunto un linguaggio ingiurioso nei confronti del direttore di gara e per averlo successivamente sospinto.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva trova parziale riscontro negli atti ufficiali di gara per cui tenuto conto che il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto appare equo rideterminare la sanzione irrogata nel minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del reclamo ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del sig. Salvatore D'Antona.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 79/A****Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore****Componente Avv. Bertuglia Giovanni****Componente Avv. Di Proietto Rosario****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

POL. GONZAGA (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3. Campionato Under 17 Reg.le Girone "A" Gara: Città di Carini – Pol. Gonzaga del 28.01.2023 – C.U. n.284/sgs100 del 31.01.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Pol. Gonzaga, in persona del suo rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto riferito in referto dal direttore di gara non corrisponde alla realtà dei fatti. Infatti, secondo l'assunto difensivo il gesto posto in essere dal Giunchiglia non sarebbe così grave da non consentire la prosecuzione della gara considerato che lo stesso giocatore subito dopo si sarebbe allontanato dal terreno di gioco senza null'altro profferire nei confronti dell'arbitro.

Infine, la reclamante rileva che il D.D.G. non ha allegato alcun certificato medico attestante l'asserito dolore che egli avrebbe patito a causa dell'azione del Giunchiglia.

A conferma delle proprie asserzioni chiede che la Corte prenda visione del video che ha ripreso la gara.

Nulla è pervenuto dalla consorella mentre la reclamante ha depositato memoria difensiva  
 All'udienza odierna nessuno è comparso per la reclamante sebbene ne avesse fatto richiesta  
 La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la produzione del breve video, infatti, sul punto giova ricordare che l'art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare.

In altri termini la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi.

In questa prospettiva, l'art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva *"nei casi previsti dall'ordinamento federale"*.

Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione *"di un soggetto diverso dall'autore di una infrazione"* (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022) infatti tale produzione non tende a provare l'estraneità del calciatore a quanto contestatogli ma bensì ad una diversa dinamica dei fatti a lui attribuiti.

Tale video peraltro non offre quelle garanzie previste dalla normativa federale sopra richiamata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara redatto dall'arbitro e le dichiarazioni a chiarimento da questi rilasciate in data odierna nel procedimento n.76/A (il cui verbale viene acquisito agli atti del presente procedimento), rileva che costui dopo avere ricevuto una manata sul petto che gli ha determinato un leggero dolore, ha ritenuto di sospendere la gara e di dirigersi negli spogliatoi dove si sciacquava e constatava che il colpo ricevuto non aveva lasciato alcun segno, nemmeno di rossore. L'arbitro, inoltre, ha affermato che il colpo ricevuto non era tendente a procurargli delle lesioni ma piuttosto era un gesto di minaccia.

Infine, ha riferito che il calciatore in questione non ha proseguito nel suo comportamento protestatario anche grazie ai compagni di squadra che lo hanno allontanato.

Dopo tale episodio il direttore di gara ha confermato di non avere più avuto alcun contatto con il già menzionato calciatore.

Ciò posto, si ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, infatti dalle precisazioni rese dall'arbitro risulta che nell'occorrenza non ricorrevano i presupposti per sospendere la gara atteso che il gesto, seppur grave, non era da considerarsi violento ma bensì minaccioso e che, oltre a non avere avuto alcuna conseguenza sul fisico del D.D.G., il Giunchiglia veniva, comunque, prontamente fermato dai propri compagni che provvedevano ad allontanarlo, cosa che lo stesso faceva senza profferire parola alcuna.

L'accoglimento del reclamo determina la ripetizione della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, annulla la decisione del G.S.T. e dispone la ripetizione della gara.

Manda al Comitato Regionale Sicilia per gli adempimenti consequenziali.

Dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
 Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 80/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Bertuglia Giovanni**

**Componente Avv. Di Proietto Rosario – relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. CRISAS ASSORO (EN) – avverso inibizione dirigente Parisi Angelo Antonino sino al 30/04/2023 e squalifica calciatore Screpis Salvatore Carlo sino al 30/04/2023.

Campionato 2<sup>a</sup> Categoria, Gir. "D", Gara: A.S.D. Crisas Assoro – Sporting Fiumefreddo del 04/02/2023

Comunicato Ufficiale 291 del 07/02/2023

Con preannuncio di reclamo del 09-02-2023 e conseguente invio dei motivi la A.P.D. Crisas Assoro impugna la decisione del G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede la revoca o in ogni caso la riduzione delle sanzioni.

I motivi di reclamo riguardano:

- 1) la squalifica sino al 30-04-2023 del calciatore Screpis Salvatore Carlo. Sul punto la reclamante sostiene che le richieste avanzate dal calciatore Screpis di cambiare il numero di maglia "a cui assegnare l'ammonizione" erano delle battute goliardiche.
- 2) inibizione del dirigente Parisi Angelo Antonino sino al 30-04-2023. Sul punto la reclamante sostiene che non è stata avanzata nessuna richiesta di modifica del verbale di gara ipotizzando un semplice fraintendimento "durante la conversazione con l'arbitro".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame è inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito poiché il preannuncio di reclamo, sebbene inviato a mezzo pec ufficiale della società, non risulta sottoscritto né a mezzo firma digitale né con segno grafico (cfr. Collegio di Garanzia del C.O.N.I. dec. n.12 del 05-02-21 e dec. n. 32 dell'11-05-22).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 130,00 non versato.

Il relatore  
Avv. Rosario Di Proietto

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 82/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Bertuglia Giovanni – relatore**

**Componente Avv. Di Proietto Rosario**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

Società Sportiva A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) - Avverso la squalifica del calciatore sig. Bangoura Abdoulaye (8 gare).

Campionato Promozione Girone B: gara del 05.02.2023 Lascari Cefalù – Villarosa Calcio – C.U. n. 291 del 07.02.2023.

Con rituale gravame la Società Sportiva A.S.D. Villarosa Calcio, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal G.S.T. al proprio tesserato così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che le condotte irrispettose e violente nei confronti del D.D.G. siano state giudicate e sanzionate con eccessivo rigore. In particolare, la società reclamante evidenzia che l'espulsione, conseguente alla doppia ammonizione, sia stata causata dal comportamento ostruttivo dei giocatori avversari, mentre dopo l'espulsione il calciatore espulso sarebbe stato deriso dai giocatori avversari, seduti in panchina, e per questo motivo lo stesso abbia calciato il pallone con lieve forza, ma senza l'intenzione di colpire il D.D.G.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore Bangoura Abdoulaye non sia stata violenta, sebbene l'arbitro riferisce di essere stato colpito dal pallone alla tibia, tuttavia trattasi di condotta gravemente irrispettosa, riconducibile all'art. 36, co.1 lett. b) del C.G.S.

Infatti, non risulta documentato che l'arbitro abbia subito qualche lesione neppure lieve, pertanto, il ricorso può essere parzialmente accolto e la sanzione può essere rideterminata nel minimo edittale previsto dalla già menzionata norma del C.G.S., a cui deve aggiungersi ulteriore giornata di squalifica a seguito dell'espulsione comminatagli per doppiata ammonizione.

Va rigettata anche, per le ragioni di irrilevanza del chiesto mezzo istruttorio, l'istanza di supplemento di referto arbitrale avanzata dalla difesa del reclamante, nonché la richiesta di acquisizione del filmato perché inammissibile, non trattandosi di documentare atti relativi allo scambio di giocatori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto l'art. 36, lett. a) del C.G.S., accoglie parzialmente il

reclamo proposto dalla A.S.D. Villarosa Calcio, riducendo la sanzione della squalifica al giocatore Alio Vincenzo a solo cinque giornate.

Per l'effetto dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore  
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 83/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Avv. Bertuglia Giovanni**

**Componente Avv. Di Proietto Rosario**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

F.C. MARSALA A.S.D. (TP) avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, inibizione fino al 28.02.2023 del dirigente accompagnatore sig. Renda Diego e squalifica per una gara a carico del calciatore sig. Paladino Ivan.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: Petrosino 1969 – FC Marsala del 29.01.2023 –

C.U. n.291 del 07.02.2023

Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la F.C. Marsala A.S.D., in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi che il giocatore Paladino Ivan, a cui era stata inflitta una squalifica per sei gare, in data 9.12.2022, sarebbe stato trasferito in prestito alla Società Petrosino 1969, come da lista di trasferimento che allega, che a sua volta lo avrebbe ritornato alla odierna reclamante in data 22.12.2023, per cui alla data dell'11 dicembre 2022 il predetto calciatore era da considerarsi tesserato con il Petrosino 1969 dove avrebbe scontato le ultime due giornate di squalifica, con la conseguenza che nella gara in oggetto aveva titolo a parteciparvi. Controdeduce la resistente che chiede il rigetto del reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che la copia della lista di trasferimento allegata al reclamo e che avrebbe dovuto provare il trasferimento del calciatore Paladino Ivan al Petrosino 1969 fin dal 9.12.2022, non solo non è firmata ma la data appostavi risulta scritta manualmente, si da farne dubitare la genuinità, per cui, fatti gli opportuni approfondimenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, si è accertato che la pratica di trasferimento del calciatore Paladino Ivan è stata creata in data 10.12.2022, ed è stata, successivamente, dematerializzata in data 15.12.2022, e solo il 16.12.2022 è stata firmata digitalmente, ragion per cui il trasferimento del calciatore Paladino Ivan al Petrosino 1969 decorre da quest'ultima data e non già, come sostenuto dalla reclamante, dal 9.12.2022.

Da ciò consegue che alla data dell'11.12.2022 il calciatore Paladino Ivan era ancora tesserato per la Soc. F.C. Marsala A.S.D., data nella quale la già menzionata società non ebbe a disputare la gara con il Casteltermini perché rinunciataria e quindi non valida ai fini dello scontare la sanzione.

Quindi, il già citato calciatore ha scontato solo la quinta giornata di squalifica con il Petrosino 1969 in relazione alla gara disputata da quest'ultima in data 18.12.2022.

Pertanto, il calciatore Paladino Ivan alla data del 22.12.2022, quando è stato ritrasferito al F.C. Marsala A.S.D., doveva ancora scontare la sesta ed ultima giornata di squalifica così come correttamente accertato dal giudice di prime cure. per la qualcosa, sotto questo profilo, il reclamo va respinto.

Il reclamo va dichiarato, altresì, inammissibile sia per quanto riguarda l'inibizione a carico del dirigente sig. Renda Diego sia per la ulteriore squalifica a carico del calciatore poiché dette sanzioni non sono impugnabili ai sensi dell'art. 137 C.G.S.

Ciò posto. non può non rilevarsi la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità da parte di entrambe le società.

Infatti, al fine di eludere l'effettività e l'afflittività della squalifica a carico del calciatore Paladino Ivan, sanzionato dal G.S.T. con una squalifica per sei gare, la Società Petrosino 1969, per il tramite del suo Presidente, si è prestata ed ha consentito al trasferimento presso di essa del predetto calciatore così da consentirgli di scontare le ultime due giornate di squalifica (la cedente sapeva che l'11.12.2023 non avrebbe disputato la gara con il Casteltermini, circostanza peraltro nota a questa Corte) per poi ritrasferirlo al F.C. Marsala A.S.D.

Trasferimento che nei termini non è andato a buon fine per i motivi sopra evidenziati con la conseguenza che la Soc. Petrosino 1969, che, come detto, si era prestata all'operazione, anziché avvisare la consorella della persistente posizione irregolare del calciatore ne ha consapevolmente approfittato nel momento in cui l'ha incontrata.

Pertanto, in ragione di quanto sopra la presente decisione e i relativi atti vanno trasmessi alla Procura Federale perché, valutato quanto posto in essere da entrambe le società, adotti le eventuali determinazioni del caso.

La stessa Procura Federale viene officiata anche in relazione alla produzione, da parte della reclamante, di un documento, quale la lista di trasferimento, non sottoscritto e con la data manoscritta del 9.12.2022, al fine di sostenere la tempestività del trasferimento così da indurre questa Corte ad emettere un provvedimento a lei favorevole.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché in parte infondato e in parte inammissibile e per l'effetto dispone addebitarsi alla reclamante il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Dispone la trasmissione della presente decisione e gli atti del presente fascicolo alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 84/A**  
**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**  
**Componente Avv. Bertuglia Giovanni**  
**Componente Avv. Di Proietto Rosario**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3.  
Campionato Promozione Girone “A” Gara: Accademia Trapani – Iccarense del 29.01.2023 –  
C.U. n. 291 del 07.02.2023.

Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, l'A.S.D. Accademia Trapani, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata e chiede che questa Corte la riformi così ristabilendo il risultato conseguito in campo. Si sostiene, in buona sintesi, che sebbene la disposizione emanata dalla L.N.D. con il C.U. n. 1 del 1.7.2022, la quale, per il campionato di Promozione, impone che per l'intera durata della gara vi sia la presenza in campo di almeno n.2 calciatori “juniores”, uno nato dall' 1.1.2003 ed un altro dall'1.1.2004, essi hanno iniziato la gara schierando in campo ben tre calciatori “juniores” nati rispettivamente uno nel 2003, un secondo nel 2004 ed infine un terzo nato del 2005 così adempiendo, più di quanto previsto dalla già citata norma regolamentare.

Viene evidenziato che tale regola ha due eccezioni: la prima riguarda il caso in cui uno dei due calciatori “juniores” venga espulso mentre la seconda riguarda il caso in cui il calciatore “juniores” sia costretto ad uscire per infortunio e la società abbia già effettuato tutte le sostituzioni a sua disposizione.

Ciò posto, la reclamante ritiene che, una volta che era stato espulso il calciatore nato nel 2003, non avesse più l'obbligo di mantenere in campo due “juniores” per cui, legittimamente, ha sostituito il secondo “juniores” con un “senior” e a riprova di quanto fin qui sostenuto allega una decisione della CAF resa nel 1996 ed una decisione dello stesso G.S.T. relativa alla stagione sportiva 2021/2022.

Nulla è pervenuto, nei termini, dalla consorella.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, preliminarmente rileva che la decisione del G.S.T. di questo Comitato, resa nel corso della stagione sportiva 2021/2022, non risulta pertinente al caso in esame perché nella predetta gara la Società aveva schierato fin dall'inizio solo due calciatori “juniores” in ossequio alla norma regolamentare emanata dalla L.N.D., per cui una volta espulso uno non aveva più l'obbligo di reintegrarlo.

Quanto oggi sottoposto a questa Corte riguarda, al contrario, il caso in cui la Società, come per l'odierna reclamante, schieri in campo, per sua scelta, un numero maggiore di calciatori “juniores”

rispetto a quello minimo previsto dalla richiamata normativa.

Orbene a parere di questa Corte il reclamo non può trovare accoglimento sebbene il datato precedente giurisprudenziale della CAF (anno 1996) richiamato dalla reclamante, poiché le motivazioni adottate non solo non appaiono condivisibili, ma sono state superate dalla stessa CAF con la decisione del 14.02.2002 pubblica sul C.U. n. 22/C in merito alla gara Stella Jonica Taras / Toma.

In particolare, e per quello che qui interessa, la CAF ha chiarito che: “... lo spirito della norma è quello di garantire costantemente, nei limiti del possibile, la permanenza di tre calciatori (n.d.r. nel caso in esame il C.U. prevedeva la presenza obbligatoria di tre under due nati dall’1.1.1982 e uno nato dall’1.1.1983).

*Nel caso di specie, continua la Corte, è dirimente sottolineare che era stato espulso il quarto calciatore under in campo.*

*Il venir meno del minimo legale, con la sostituzione avvenuta tre minuti dopo la suddetta espulsione, di un altro dei calciatori juniores, è stata, dunque, il frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata della ..., nel senso che quest’ultima, nonostante l’espulsione di un giocatore juniores, poteva continuare a schierare regolarmente tre (n.d.r. nel caso in esame due) ma sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi, in violazione quindi della prescrizione sopra richiamata e senza potersi avvalere della clausola di salvaguardia dalla medesima prevista, da ritenersi applicabile solo quando l’espulsione provoca immediatamente e, soprattutto, direttamente, l’impossibilità di rispettare l’obbligo dello schieramento di giovani giocatori in campo...”.*

Interpretazione questa che appare coerente con la ratio della norma regolamentare e che si condivide e a cui questa Corte intende dare continuità confermando la decisione reclamata che risulta coerente ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento n. 85/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Avv. Bertuglia Giovanni**

**Componente Avv. Di Proietto Rosario**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. PARMONVAL (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Labate Rosario.

Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Parmonval – Nissa del 29.01.2023 –

C.U. n. 283 del 31.01.2023.

Con reclamo inviato a mezzo p.e.c. in data 10.02.2023 l’A.S.D. Parmonval impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo così come proposto è inammissibile, infatti giova ricordare che ai fini della procedibilità è necessario che la ricorrente entro due giorni dalla pubblicazione del C.U. contenente le sanzioni che si intendono impugnare invii, a mezzo pec, alla segreteria della Corte un preannuncio di reclamo, che, se riguarda anche questioni inerenti il risultato gara, deve essere notificato, con lo stesso mezzo, alla consorella (art. 76 comma 2 C.G.S.). Il reclamo deve essere depositato, sempre a mezzo pec, entro cinque giorni dalla pubblicazione del C.U. (art. 76 comma 4 C.G.S.)

Solo nel caso in cui il reclamante abbia, contestualmente al preannuncio, chiesto copia dei documenti su cui è fondata la decisione impugnata il termine di cinque giorni per il deposito del reclamo decorrono dal giorno in cui reclamante ha ricevuto copia dei documenti (art. 76 comma 5 C.G.S.).

Ciò premesso, accertato che la reclamante non ha inviato alcun preannuncio di reclamo con contestuale richiesta di documenti, il reclamo in questione risulta tardivo per essere stato depositato dopo ben dieci giorni dopo la pubblicazione del C.U. in cui era riportata la squalifica del calciatore Rosario Labate, con conseguente inammissibilità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 Febbraio 2023**

---

**IL SEGRETARIO**

Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**

Dott. Sandro MORGANA